

N. R.G. 98/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. VINCENZO PEROZZIELLO
dott. MARIANNA GALIOTO
dott. ANGELO MAMBRIANI

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 98/2010 promossa da:

CODACONS COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI (C.F. 97102780588), in qualità di mandatario di Simona Zacchei, con il patrocinio degli avvocati Carlo Rienzi, Marco Ramadori, Nicola Sanitate, Luciano Fanti e Marco Maria Donzelli, el. domiciliato in VIALE ABRUZZI, 83 20131 MILANO presso il difensore avv. DONZELLI MARCO MARIA

ATTORE

VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GIUGGIOLI PIER FILIPPO GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 14 20122 MILANO presso il difensore avv. GIUGGIOLI PIER FILIPPO GIACOMO

CONVENUTO

Fabrizio De Francesco (CF) con il patrocinio dell'avv Stefano Bianchi

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il presente giudizio parte attrice chiede in particolare di voler "accertare e dichiarare la responsabilità della VODEN MEDICAL INSTRUMENTS spa per avere commercializzato un prodotto privo delle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente e quindi inidoneo ad assolvere la funzione economico-sociale che gli è propria, attraverso pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli", ai sensi dell'art. 140bis comma 2° lett b) e c) del dlgs 206/05.

Su tale fondamento la parte chiede in particolare condanna della società convenuta

/ "alla restituzione della somma di euro 14,50 anche a titolo di risarcimento per inadempimento, in favore della signora Simona Zacchei e di tutti coloro che, avendone i requisiti, sono intervenuti nella presente azione di classe;

/ "al risarcimento del maggior danno subito dalla signora Zacchei e da tutti coloro che, avendone i requisiti, sono intervenuti nella presente azione di classe per turbativa psichica e relativa sofferenza, che ha influito negativamente sulla vita quotidiana e nei rapporti sociali di essa opponente, nell'aver appreso che, essendo il prodotto privo delle qualità funzionali reclamate, da un lato poteva essere affetta dall'influenza A/H1N1 e dall'altro, di conseguenza, veicolare il contagio fra parenti ed amici...".
All'iniziativa di parte ha aderito (unicamente) il signor Fabrizio De Francesco, chiedendo in particolare, con atto depositato in data 26.4.11, che "la sentenza pronunciata nei confronti di VODEN all'esito del presente giudizio possa spiegare effetti anche nei suoi confronti".

La convenuta VODEN ha in via preliminare contestato la qualità di "consumatrice" della signora Simona Zacchei e come tale la legittimazione attiva della stessa alla iniziativa processuale in esame; ha contestato altresì la legittimazione passiva di VODEN rispetto alla azione ex art. 140bis comma 2° lett b) originariamente proposta; ha comunque contestato il fondamento di merito della domanda di controparte, avanzando anche domanda di condanna ex art. 96 cpc.

A fronte di tali contrapposte posizioni il Collegio ha innanzitutto pronunciato ordinanza di ammissibilità dell'azione in relazione alla denuncia di asserite "pratiche commerciali scorrette" - e dunque sotto l'esclusivo profilo di cui all'art. 140bis comma 2° lett c) e invece con esclusione dell'ammissibilità dell'azione ai sensi della lett b) del medesimo comma; con la medesima ordinanza ha fissato termine per l'eventuale adesione di terzi alla domanda di parte attrice nonché successivo doppio termine per eventuali memorie e/o richieste istruttorie e relative repliche; all'esito di successiva udienza ha infine respinto come superflue tutte le richieste di prova avanzate e invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni, assegnando quindi termini di rito per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

A parere del Collegio la domanda di parte attrice risulta infondata e come tale da rigettare.

A dar conto del convincimento così maturato dal Collegio pare opportuno innanzitutto fare un ulteriore pur rapido riferimento diretto alle opposte prospettazioni di merito formulate dalla parti.

Si legge nell'atto introduttivo del presente giudizio che "in data 30.12.09 la sig.ra Simona Zacchei, affetta da qualche giorno da sintomi influenzali, si recava presso la farmacia ... per acquistare un test in grado di rilevare la presenza del virus influenzale e di quello A h1n1 in particolare...; che al banco le veniva consigliato un prodotto dal nome EGO TEST FLU distribuito in Italia dalla VODEN; che prima di perfezionare l'acquisto la sig.ra Zacchei apprendeva dalla confezione che trattavasi di un test per la rilevazione ... degli antigeni dell'influenza ...; che per mero scrupolo si peritava di leggere anche il foglietto illustrativo, da dove apprendeva che ^in uno studio comparativo il test FLU ha raggiunto un



livello di sensitività del 99,1% ed una specificità del 98,4%^; che, convinta da quanto appreso, la signora Zacchei acquistava il prodotto per l'importo di euro 14,50; che, tornata a casa, si collegava sul sito della VODEN e leggeva un comunicato stampa ... dove non rilevava alcun riferimento alla altissima percentuale di sensitività e specificità indicata nel foglietto illustrativo... che, in luogo delle percentuali prossime al 100% indicate nel foglietto illustrativo, nel comunicato veniva indicata la possibilità di "falsi positivi o negativi^ seppure in percentuale minima; che, messa sull'avviso da tale discrepanza la sig.ra Zacchei telefonava al CODACONS..."; che infine, a seguito delle maggiori informazioni assunte, decideva di avviare la presente azione dando mandato al riguardo al CODACONS giusta procura notarile in atti.

A fronte di una domanda così formulata, parte convenuta (per quanto qui più direttamente interessa ai fini della decisione), muovendo dalla attività professionale della signora Zacchei di avvocato pacificamente operante presso il Centro Studi Codacons, denunciava immediatamente, in via preliminare, una asserita inattendibilità della avversa prospettazione fattuale e in particolare la strumentalità della azione proposta, quale tentativo di eludere la scelta legislativa di ammettere una diretta legittimazione delle associazioni dei consumatori solo ai fini dell'azione inibitoria di cui all'art. 140 dlgs 206/05 e non anche della distinta azione risarcitoria ex art. 140bis della medesima legge.

Con riferimento ai menzionati temi e nei ristretti limiti di una deliberazione preliminare di carattere necessariamente sommario il Collegio (come già sopra evidenziato) ha ritenuto con ord 16.12.10 ammissibile e in particolare non manifestamente infondata la domanda proposta, sulla base di motivazioni che, nella loro parte centrale, pare opportuno richiamare espressamente, ad indicare con chiarezza i presupposti logici da cui si è partiti nell'esame dei fatti di causa:

"...pare subito il caso di sottolineare come il Collegio ritenga, in astratto, assolutamente pertinenti le contestazioni sollevate da parte convenuta in ordine alla possibilità di riconoscere una effettiva posizione di "consumatore" in capo alla attrice Zacchei, sul presupposto che a qualificare la posizione soggettiva protetta dalla norma il dato obiettivo del puro e semplice "acquisto" vada necessariamente integrato da una puntuale verifica delle finalità concretamente perseguite attraverso l'operazione in parola, in dovuta aderenza alle espresse indicazioni di cui all'art. 3 lett a) del Codice del Consumo. In particolare, a ricondurre in più corretti binari l'articolazione del contraddittorio tra le parti sul punto, pare opportuno sottolineare come la questione effettivamente rilevante ai fini di causa non sia affatto nella qualifica professionale dell'attore in sé considerata o più in generale nei rapporti pregressi che possano esistere o essere esistiti tra l'odierna attrice Zacchei ed il CODACONS intervenuto (secondo l'espressione "avvocato del CODACONS" polemicamente utilizzata da parte convenuta), ma piuttosto in una positiva valutazione della effettiva destinazione dell'acquisto di cui si discute (a fini di consumo proprio ovvero di occasione e strumento per l'esercizio di attività professionale, come certo ben potrebbe in astratto qualificarsi la mirata precostituzione delle condizioni per l'avvio di una azione legale di carattere "esemplare"): si tratta di prospettiva che innanzitutto rappresenta, in via generale, necessario fondamento costitutivo della speciale tutela soggettiva accordata dal Codice del Consumo ai sensi dell'art. 3 sopra menzionato; di prospettiva inoltre che, a ben vedere, appare espressamente a fondamento della distinzione tra le azioni ex artt. 140 e 140 bis dlgs 206/05, laddove (per fare diretto riferimento alla concreta vicenda in giudizio) tratto caratterizzante della (sola) azione ex art. 140bis è non già l'astratta (eventuale) attitudine ingannatoria di una determinata forma di pubblicità ma al contrario l'effetto ingannevole in concreto giocato nei confronti di singoli "consumatori" - profilo dunque in cui la discussione preliminare sulla qualità di "consumatore" del soggetto attore viene in realtà ad anticipare in qualche modo l'esame della questione propriamente di merito in ordine al concreto fondamento della domanda (acquisto in virtù di inganno patito e correlativo danno).

Date queste premesse qui si ritiene che, a fronte della inequivoca formulazione della domanda di parte attrice in termini di inganno effettivamente patito, gli elementi di carattere presuntivo prospettati da



parte convenuta per confutare l'effettiva posizione di "consumatore" dell'istante non possano (negli stretti confini di una valutazione in termini di "manifesta" ammissibilità/inammissibilità) reputarsi in fatto tali da precludere l'avvio di un ordinario contraddittorio tra le parti, secondo ordinari oneri di deduzione e di prova facenti capo a ciascuna delle parti, da concludersi quindi con un giudizio pieno di merito su tutti quanti gli elementi costitutivi della pretesa azionata con il presente procedimento – e naturalmente sulla contrapposta richiesta di condanna dello stesso attore procedente per lite temeraria già formulata dalla convenuta".

A seguito della menzionata ordinanza, già confermata dal giudice d'appello, parte attrice non ha ritenuto di proporre alcuna prova o richiesta di prova in ordine alla dinamica dell'acquisto ed al conseguente avvio della presente azione, sull'espresso presupposto che ai fini di causa dovesse reputarsi esclusivamente rilevanti da un lato il dato obiettivo dell'avvenuto acquisto, dall'altro l'asserita attitudine ingannatoria del contenuto del foglietto illustrativo del prodotto. Al riguardo assume in particolare l'attrice: "Dimostrato che l'avv Zacchei ha acquistato il prodotto al solo fine di utilizzarlo secondo la sua naturale finalità e che il messaggio era ingannevole, non si può lecitamente chiedere la prova che l'avv Zacchei sia stato realmente tratto in errore dal messaggio: la prova di una sensazione, di un moto dell'anima sarebbe diabolica. Anche la semplice presunzione varrebbe a legare eziologicamente la suadenza del messaggio pubblicitario con l'acquisto da parte di chi cerca un prodotto che abbia la capacità di diagnosticare senza margini di errore la suina..." (pag 7 della memoria conclusionale).

A fronte di una tale impostazione pare innanzitutto il caso di ribadire lo stretto legame (già evidenziato in sede di ordinanza di ammissibilità) tra questione preliminare di legittimazione attiva e questione invece di merito e sottolineare quindi, sotto quest'ultimo profilo, come il titolo dedotto in giudizio si configuri indiscutibilmente in termini di responsabilità extracontrattuale, con la conseguente disciplina degli oneri di prova a carico dell'attore, in primis per ciò che attiene l'inganno in cui lo stesso sarebbe caduto "in conseguenza" della denunciata pubblicità ingannevole, dunque quale anello essenziale del nesso di causalità tra l'asserita illiceità del documento pubblicitario utilizzato da VODEN ed il danno subito in proprio in conseguenza dell'invocato acquisto del prodotto de quo "secondo la sua naturale finalità", sull'implicito ma necessario presupposto che la libera formazione della volontà di acquistare il prodotto in parola sarebbe stata indebitamente coartata attraverso la condotta illecita addebitata a controparte.

A parere del Collegio non vi è dubbio quindi che rientri pienamente nell'oggetto del presente procedimento un giudizio pieno di merito su un eventuale "effetto ingannevole" in concreto giocato dalla pubblicità in parola su singoli consumatori (come espressamente anticipato in sede di ordinanza di ammissibilità") e in particolare sulle scelte dell'odierna attrice Simona Zacchei (sul punto è appena il caso di sottolineare come, al di fuori di una vera e propria ipotesi di "inganno", non vi sarebbe spazio evidentemente per reclamare addirittura, come nel caso di specie, "il risarcimento del maggior danno subito dalla signora Zacchei ...per turbativa psichica e relativa sofferenza, che ha influito negativamente sulla vita quotidiana e nei rapporti sociali di essa opponente, nell'aver appreso che, essendo il prodotto privo delle qualità funzionali reclamate, da un lato poteva essere affetta dall'influenza A/H1N1 e dall'altro, di conseguenza, veicolare il contagio fra parenti ed amici..."); nessun dubbio in particolare sulla erroneità in diritto dell'opposta pretesa dell'attore circa una pregiudiziale inesigibilità di una simile prova, mentre è certamente vero che nelle fattispecie in parola detta prova possa tipicamente essere raggiunta per presunzioni - ma naturalmente secondo i limiti di congruenza propri di un tale tipo di prova e dunque all'esito di compiuto esame di tutte le circostanze del caso concreto.

Di una tale esigenza sembra in realtà rendersi ben conto la medesima parte attrice, che (in maniera logicamente contraddittoria rispetto all'assunto di principio sopra richiamato e dalla stessa rivendicato)



avverte la necessità di porre a presupposto della intera argomentazione svolta un dato indicato come senzaltro "dimostrato" ("Dimostrato che l'avv Zacchei ha acquistato il prodotto al solo fine di utilizzarlo secondo la sua naturale finalità... acquisto da parte di chi cerca un prodotto che abbia la capacità di diagnosticare..." memoria conclusionale cit); nessun dubbio che ove i menzionati assunti potessero reputarsi "dimostrati" in fatto, ben si potrebbe arrivare a "presumere" validamente una specifica inerenza causale tra messaggio pubblicitario e scelta di acquisto ma il fatto è che nel presente giudizio l'assunto da cui muove parte attrice non è affatto "dimostrato" ma solo "affermato" ed anzi proprio l'effettiva "dimostrazione" di tale assunto rappresenta il momento preliminare su cui si è accesa la controversia tra le parti. Tale rilievo, che appare in realtà semplicemente indiscutibile, pare già di per sé sufficiente ad evidenziare il carattere meramente tautologico della impostazione proposta qui da parte attrice (che del resto ha sempre insistito piuttosto sulla generale "attitudine" ingannatoria della pubblicità in parola, senza tener conto che la sola potenzialità dell'effetto così temuto avrebbe piuttosto potuto legittimare l'esperimento della distinta azione inibitoria di cui all'art. 140 della l 260/05 e non anche della specifica azione risarcitoria ex art. 140bis, come pure evidenziato in sede di ordinanza di ammissibilità), laddove parte convenuta ha fin dall'inizio contrapposto alcuni dati indiziari

(peculiare qualità professionale della signora Zacchei, stratta concomitanza temporale tra l'acquisto del prodotto in data 30.12.09 ed entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di class action in data 2.1.10) che certamente giustificano una completa verifica in giudizio di tutti gli elementi costitutivi della domanda (come appunto evidenziato nell'ordinanza 16.12.10 di ammissibilità dell'azione).

In tale contesto (prima e al di là di ogni questione in tema di corretta distribuzione degli oneri probatori) parte convenuta si è fatta carico di formulare articolate richieste di prova su tutti gli elementi circostanziali dell'acquisto, allo scopo di proporre in atti addirittura positiva prova contraria degli assunti (sopra menzionati) invocati dall'attrice in ordine alla dinamica dell'acquisto in oggetto, soffermandosi in particolare sulla ritenuta incompatibilità della versione dei fatti proposta dall'attore in sede di atto di citazione e poi sempre ribadita in corso di giudizio (acquisto del prodotto in farmacia, rientro nella propria abitazione, consultazione del sito internet della VODEN, successiva consultazione telefonica degli uffici CODACONS, acquisizione di ulteriori "maggiori informazioni", decisione di intraprendere la presente azione legale e conseguente rilascio di procura notarile) con gli elementi documentali risultanti in atti (scontrino di acquisto datato 30.12.09 ore 16,14 / rilascio di procura notarile già alle ore 19 del medesimo giorno 30.12.09).

In particolare la convenuta ha innanzitutto prodotto dichiarazione del gestore del sito VODEN secondo cui nel pomeriggio del giorno 30.12.09 sul sito in oggetto non sarebbe stato registrato "alcun accesso da indirizzi attribuibili in Italia" (come invece affermato dall'attore, a necessario presupposto di "dubbi" insorti solo successivamente all'acquisto) ed inoltre mappa GOOGLE inerente itinerario e tempi prevedibili di percorrenza tra la farmacia in cui risulta acquistato il prodotto e l'abitazione privata della signora Zacchei nonché tra detta abitazione e lo studio del notaio che ha redatto l'atto (circa un'ora), chiedendo quindi l'espletamento di CTU per una eventuale verifica della attendibilità dei tempi di percorrenza sopra indicati; ha chiesto inoltre di provare per interpellato e testi che la signora Zacchei non avrebbe mai contattato le utenze telefoniche di CODACONS e (soprattutto) del notaio incaricato del rogito tra le ore 16,14 e le ore 19 del menzionato giorno 30.12.09 e che anzi il relativo appuntamento sarebbe stato richiesto in data già precedente l'acquisto; ai medesimi fini ha chiesto altresì che fosse disposto ordine di esibizione dei tabulati telefonici (espressamente indicati) utili a documentare le eventuali comunicazioni cui sopra si è fatto riferimento ed inoltre ordine di esibizione degli atti di repertorio del notaio rogante subito precedenti e successivi la redazione della procura notarile rilasciata in favore di CODACONS.

In tale contesto il Collegio ha ritenuto senzaltro superflua l'assunzione delle prove richieste da parte convenuta, giacché:



° parte attrice, indiscutibilmente gravata dell'onere di prova dell'inganno asseritamente subito, pur in un contesto di aperta contestazione delle proprie deduzioni e a fronte di una ordinanza di ammissibilità dell'azione che espressamente riconosceva la pertinenza ai fini di causa delle questioni così sollevate, non ha proposto alcun elemento di prova atto a sostenere le ragioni vantate;

° la medesima parte si è ben guardata dal proporre qualsiasi specifica contestazione in fatto rispetto ai rilievi di controparte (sopra richiamati) in tema di tempi di percorrenza, comunicazioni telefoniche, contatti con il notaio rogante;

° la ricostruzione della dinamica dei fatti proposta dall'attrice in sede di atto di citazione e successivamente mai modificata o chiarita a fronte delle puntuali contestazioni di controparte risulta manifestamente incompatibile con l'arco temporale segnato dai dati documentali emersi in causa (scontrino di acquisto e rogito notarile)

- motivi tutti ampiamente sufficienti, anche singolarmente considerati, per far ritenere priva di alcun serio fondamento la pretesa di parte attrice di avere acquistato il prodotto per cui è causa in quanto tratta in inganno dal contenuto del foglio illustrativo della confezione.

Quanto alla posizione dell'(unico) interveniente De Francesco occorre innanzitutto rilevare come anche nei confronti di costui parte convenuta ha preliminarmente eccepito la qualità di "avvocato CODACONS", sulla scorta di precisi elementi documentali mai contestati da controparte - così riproponendo espressamente tutte quante le questioni sollevate nei confronti della originaria attrice; rilevare quindi come l'interveniente ha affidato la prova delle proprie ragioni esclusivamente ad una richiesta di esame testimoniale, peraltro capitolata in maniera assolutamente generica (in riferimento ad un acquisto in una imprecisata data "autunno 2009" in luogo imprecisato) in un contesto in cui pare invece di estremo rilievo la ricostruzione delle precise circostanze del caso concreto, come risultato evidente dall'esame della posizione Zacchei; sottolineare infine che l'interveniente ha capitolato la sua richiesta di prova unicamente sul fatto materiale dell'asserito acquisto, circostanza da reputarsi di per sé manifestamente inidonea, almeno nel contesto dato, a sorreggere la domanda proposta in giudizio - per tutti i motivi già sopra evidenziati.

Al riguardo è appena il caso di osservare come alle espresse contestazioni proposte da parte convenuta circa i profili sopra evidenziati l'interveniente abbia semplicemente preferito non replicare in alcun modo, non presentando a questo punto né formali "conclusioni" né memorie conclusionali.

Alla stregua di tutte le considerazioni sin qui proposte il Collegio ritiene in conclusione di dover senz'altro rigettare le domande proposte dall'attrice Zacchei e dall'interveniente De Francesco, reputando in particolare che tale valutazione di merito risulti anche pienamente assorbente della questione di legittimazione attiva pure sollevata in giudizio.

Alla soccombenza di merito segue evidentemente condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta in corso di causa, condanna che in relazione alle spese successive all'intervento deve essere evidentemente pronunciate in solido nei confronti di entrambe le parti che hanno agito in giudizio. In ordine alla concreta quantificazione di tali spese, ritiene il Tribunale di dover fare innanzitutto riferimento in via equitativa alle tabelle professionali legittimamente in vigore all'epoca in cui risultano effettuate le prestazioni professionali da retribuire e di dover quindi tenere conto all'interno di un tale quadro della obiettiva complessità del presente giudizio, anche sotto un profilo di stretto diritto in relazione all'esame delle delicate questioni nuove, in particolare in tema di legittimazione, poste da una legge appena entrata in vigore (sul punto si rinvia in particolare all'esigenza manifestata dall'attore e senz'altro accolta dal Collegio di essere ammesso a depositare una memoria scritta "integrativa-illustrativa" dell'atto di citazione già ai soli fini del preliminare giudizio di ammissibilità dell'azione) - dunque con riferimento all'importo massimo già previsto dalle tabelle per cause di "valore indeterminabile" (come da nota di iscrizione a ruolo dell'attore) ed indiscutibilmente "di particolare importanza".



Sotto diverso profilo il Collegio ritiene infine di dover senzaltro accogliere l'espressa domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla convenuta VODEN nei confronti della (sola) attrice originaria Zacchei, atteso che il giudizio di merito sopra formulato muove dal positivo riconoscimento della falsità delle circostanze di fatto dalla stessa indicate a fondamento della pretesa avanzata in giudizio (questione che appare particolarmente delicata soprattutto in relazione alla richiesta formulata di risarcimento di asseriti danni "per turbativa psichica e relativa sofferenza, che ha influito negativamente sulla vita quotidiana e nei rapporti sociali..."). In conformità ad un orientamento già seguito da questo Tribunale, si ritiene infine che la misura concreta del relativo risarcimento possa essere correttamente individuata in via equitativa in misura esattamente corrispondente all'importo complessivo delle spese di lite liquidate.

A fronte della pubblicità ricevuta dalla notizia del provvedimento di ammissibilità della azione qui in esame, pare infine senzaltro da accogliere l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta VODEN di imporre alla controparte di dare adeguata pubblicità alla presente decisione, attraverso pubblicazione integrale della sentenza nei medesimi termini e secondo le medesime modalità utilizzate per la precedente pubblicazione della ordinanza di ammissibilità 16.12.10.

IL CASO.it
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta tutte le domande proposte dall'attrice Simona Zacchei attraverso la mandataria CODACONS e dall'interveniente Fabrizio De Francesco;
condanna l'attrice Simona Zacchei all'integrale rimborso delle spese di lite sostenute dalla convenuta VODEN che si liquidano in € 842,00 per spese ed euro € 16.180,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.;

condanna l'interveniente Fabrizio De Francesco a concorrere in solido con l'attrice Zacchei nel pagamento delle spese predette limitatamente al 50% degli importi sopra indicati;

condanna ex art. 96 cpc l'attrice Simona Zacchei a pagare l'importo ulteriore di euro 17.022,00 in favore della convenuta VODEN;

ordina infine all'attrice Zacchei di dare pubblicità a proprie spese alla presente sentenza attraverso integrale pubblicazione sui quotidiani CORRIERE DELLA SERA, MESSAGGERO e MATTINO entro la data del 30.4.12

Milano, 13 marzo 2012

Il Presidente
dott. VINCENZO PEROZZIELLO

